



COMUNE DI CRAVANZANA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Competenze

TITOLO II – DICHIARAZIONE DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 3 – Dichiarazione di decesso
- Art. 4 – Obblighi in caso di dichiarazione di decesso
- Art. 5 – Notizia di decesso
- Art. 6 – Decesso sul suolo pubblico
- Art. 7 – Comunicazione di decessi dovuti a reato
- Art. 8 – Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali
- Art. 9 - Nati morti e prodotti abortivi
- Art. 10 - Casi di morte per malattie infettive diffuse
- Art. 11 - Medico necroscopo

TITOLO III – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED OBITORIO

- Art. 12 – Deposito di osservazione ed obitorio

TITOLO IV - SEPOLTURA DEI CADAVERI

- Art. 13 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 14 - Obbligo del feretro individuale
- Art. 15 - Caratteristiche dei feretri
- Art. 16 - Fornitura gratuita dei feretri

TITOLO V - TRASPORTO FUNEBRE

- Art. 17 - Servizio di trasporto funebre
- Art. 18 - Percorsi dei trasporti funebri
- Art. 19 - Trasporto da e verso altro Comune
- Art. 20 - Trasporto salme da e per l'estero
- Art. 21 – Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri
- Art. 22 - Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche
- Art. 23 - Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

TITOLO VI - CIMITERO

- Art. 24 – Disposizioni generali
- Art. 25 - Registro annuale delle inumazioni, tumulazioni e cremazioni
- Art. 26 - Conservazione del registro in Comune
- Art. 27 – Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero
- Art. 28 - Composizione del cimitero

TITOLO VII - INUMAZIONI

- Art. 29 – Inumazione
- Art. 30 – Campi per inumazione
- Art. 31 - Scavo delle fosse
- Art. 32 – Profondità delle fosse
- Art. 33 - Deposizione del feretro nella fossa
- Art. 34 - Segni funerari
- Art. 35 - Inumazione parti del corpo

TITOLO VIII - TUMULAZIONI (sepulture private)

- Art. 36 - Tumulazione
- Art. 37 – Durata delle concessioni
- Art. 38 - Diritto di sepoltura per loculi e cellette
- Art. 39 – Tumulazione provvisoria

- Art. 40 - Criteri per le iscrizioni e scelta degli ornamenti dei loculi e delle cellette
- Art. 41 – Concessione aree per tombe di famiglia
- Art. 42 - Concessione tombe di famiglia
- Art. 43 - Retrocessione loculo, celletta o tomba di famiglia
- Art. 44 - Revoca delle concessioni anteriori al D.P.R. n. 803/1975
- Art. 45 – Operazioni relative alle tumulazioni
- Art. 46 – Stipula del contratto

TITOLO IX - CREMAZIONE

- Art. 47 – Cremazione
- Art. 48 – Autorizzazione alla cremazione
- Art. 49 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali
- Art. 50 – Caratteristiche delle urne cinerarie
- Art. 51 – Diverse destinazioni delle ceneri
- Art. 52 – Soggetto affidatario dell'urna cineraria
- Art. 53 – Procedura per l'affidamento
- Art. 54 – Modalità di conservazione dell'urna all'interno dell'abitazione
- Art. 55 – Dispersione delle ceneri
- Art. 56 – Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 57 – Procedura per la dispersione
- Art. 58 – Senso comunitario della morte
- Art. 59 – Tariffe

TITOLO X - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

- Art. 60 – Tipologia delle esumazioni
- Art. 61 - Esumazioni ordinarie
- Art. 62 - Esumazioni straordinarie
- Art. 63 - Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie
- Art. 64 – Tipologia delle estumulazioni
- Art. 65 - Estumulazioni ordinarie
- Art. 66 – Estumulazioni straordinarie
- Art. 67 - Operazioni sulle salme
- Art. 68 - Norme particolari per le esumazioni ed estumulazioni
- Art. 69 – Operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni

TITOLO XI - POLIZIA DEL CIMITERO

- Art. 70 – Orario di apertura e chiusura
- Art. 71 – Norme sull'accesso al Cimitero
- Art. 72 – Viali e sentieri
- Art. 73 – Lavori privati
- Art. 74 – Coltivazioni
- Art. 75 - Rimozione ornamenti
- Art. 76 - Asportazione di materiali
- Art. 77 - Comportamenti da evitare
- Art. 78 - Spese di manutenzione

CAPO XII - CUSTODIA DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

- Art. 79 – Custodia del cimitero e relative competenze

TITOLO XIII - CONTRAVVENZIONI

- Art. 80 - Osservanza delle disposizioni – Sanzioni

TITOLO XIV – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 81 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 82 - Cautele
- Art. 83 – Tariffe
- Art. 84 – Tutela dei dati personali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i Servizi Mortuari di competenza del Comune, le Concessioni relative alle sepolture, nonché le disposizioni inerenti la cremazione, in applicazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, del Titolo IX del Nuovo Regolamento dell'Ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 03 novembre 2000 n. 396 e del Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

2. Con riferimento alla cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, nonché all'affidamento, alla conservazione, alla dispersione e alle altre destinazioni delle ceneri, sono applicabili le seguenti disposizioni:

- Legge n. 130 del 30.03.2001 (Disposizioni in materia di dispersione delle ceneri);
- D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge n. 179 del 31.07.2002);
- Legge della Regione Piemonte n. 20 del 31.10.2007 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri);
- Legge della Regione Piemonte n. 15 del 03.08.2011 (Modifiche alla L.R. 20 del 31.10.2007);
- Circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e n. 10/98.

3. Per tutto ciò che non viene espressamente normato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del D.P.R. 285/1990, con particolare riferimento alle norme in materia di riscontro diagnostico, autopsie ed imbalsamazione.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o suo delegato.

2. La direzione del servizio di Polizia Mortuaria e del cimitero è attribuita al Responsabile dei Servizi generali. In tale compito il Responsabile del servizio si avvale della collaborazione del dipendente comunale addetto ai Servizi Demografici.

TITOLO II – DICHIARAZIONE DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 3 – Dichiarazione di decesso

1. Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:

- a) da uno dei congiunti, da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
- b) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi.

2. La dichiarazione di morte all'Ufficiale dello Stato Civile deve contenere tutte le indicazioni stabilite dall'art. 73 del D.P.R. 396/2000 sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 4 – Obblighi in caso di dichiarazione di decesso

1. Tutti gli esercenti la professione di medico, indipendentemente dalla dichiarazione di cui al precedente articolo, devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare all'Ufficiale dello Stato Civile la malattia che, secondo il loro giudizio ne è stata la causa.

2. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro le 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica e fornita gratuitamente dal Comune.

3. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal Medico Necroscopo.

4. Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. 285/1990.

5. Nel caso di morte di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dal D.Lgs. 230/1995 e si devono

osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 38 e 45 del D.P.R. 285/1990.

6. La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche e deve essere inviata, entro trenta giorni, alla competente autorità sanitaria.

Art. 5 – Notizia di decesso

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie che possano giovare a stabilire le cause della morte e l'identità del defunto.

Art. 6 – Decesso sul suolo pubblico

1. Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo è trasportato, con riguardo, alla sua abitazione o alla camera mortuaria del cimitero.

2. Quando invece la morte possa essere facilmente accertata, il trasporto può farsi direttamente anche alla camera di deposito del cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria secondo le disposizioni da essa impartite. La salma sarà lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non abbia dato le opportune disposizioni.

Art. 7 - Comunicazione di decessi dovuti a reati

1. Fermo restando, per i Sanitari, l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 8 - Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadaveri, o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'autorità sanitaria locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'autorità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il Medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, affinché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 285/1990.

Art. 9 - Nati morti e prodotti abortivi

1. L'obbligo della dichiarazione di morte sussiste anche per i nati morti, secondo le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Autorità sanitaria.

3. A richiesta dei genitori nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Autorità sanitaria, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il 4° mese e dei nati morti.

Art. 10 - Casi di morte per malattie infettive diffuse

1. Ove venga accertata la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvede a

darne subito comunicazione all'Autorità sanitaria locale per i provvedimenti di disinfezione dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

Art. 11 - Medico necroscopo

1. Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal Medico necroscopo, il quale è tenuto a redigere il relativo certificato.
2. Le funzioni di Medico necroscopo sono attribuite ed esercitate ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 285/1990, di approvazione del regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.
3. I Medici necroscopi dipendono per tale attività dal Servizio Competente dell'A.S.L., che ha provveduto alla loro nomina, ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.
4. La visita del Medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e comunque non dopo le 30 ore.

TITOLO III - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED OBITORIO

Art. 12 - Deposito di osservazione ed obitorio

1. I Comuni, devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.Nel Comune di Cravanzana, il cui il cimitero non ha il deposito di osservazione, funziona come tale la cameramortuaria.
2. I Comuni devono, altresì, disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività;
3. Il Comune di Cravanzana il cui Cimitero non dispone di locali da adibire a deposito di osservazione e obitorio (sala autoptica) stipula, fino a quando perdura tale indisponibilità, con altri Enti apposite convenzioni per l'utilizzo dei suddetti locali.

TITOLO IV - SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art. 13 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso e deposto nel feretro.
2. Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
3. Quando la morte è dovuta ad una malattia infettiva o diffusiva il cadavere deve essere posto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni impartite dall'Autorità sanitaria.

Art. 14 - Obbligo del feretro individuale

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
2. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro e sepolti in una stessa fossa.

Art. 15 - Caratteristiche dei feretri

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre come di seguito specificato:
 - a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.),
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm.3,
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/1990,
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati, a condizione che la cassa di zinco sia confezionata all'esterno del feretro,
- in deroga a quanto sopra, ai sensi dell'art.86 comma 2 del D.P.R. 285/1990, i feretri estumulati dopo un periodo minimo di 25 anni, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, anche a freddo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990;
- è consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art. 30, punto 5 del D.P.R. 285/1990, qualora la salma sia destinata a inumazione; per la tumulazione invece valgono le prescrizioni di cui alla lettera b); in sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato l'uso in ambito nazionale, del materiale denominato Mater-Bi, previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 09/07/2002, od altri materiali idonei autorizzati dal Ministero della Salute;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso,
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro 100 km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva–diffusiva vengono effettuate in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, la cassa di zinco deve essere confezionata all'esterno del feretro, in modo d'agevolare le operazioni di rimozione dell'involucro di zinco per permettere la regolare mineralizzazione della salma.

5. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/1990.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile, sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 16 - Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 15, lettera a) e lettera e) primo punto per cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma precedente, i trasporti funebri sono a carico del Comune e comunque effettuati in modo decoroso.
3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi generali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati requisiti specifici in altri regolamenti comunali.
4. Sono, altresì, a carico del Comune i servizi di cremazione, inumazione in campo comune, con relativa fornitura del feretro, esumazione ed estumulazione, nel caso di cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
5. Nel caso in cui vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Comune ha facoltà di porre a carico degli stessi le spese sostenute.

TITOLO V - TRASPORTO FUNEBRE

Art. 17 - Servizio di trasporto funebre

1. Nel territorio comunale i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19 del citato decreto, ove determinato.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero od altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al dipendente comunale addetto ai servizi demografici, unitamente al permesso di seppellimento.
4. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse, si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 285/1990.

Art. 18 - Percorsi dei trasporti funebri

1. I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non dovranno fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro ed avranno la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli.
3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Art. 19 – Trasporto da e verso altro Comune

1. Il trasporto di salme da Comune a Comune è autorizzato dal Sindaco.
2. Le salme devono essere racchiuse nella duplice cassa di cui al precedente art. 15.
3. L'autorizzazione al trasporto è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
4. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione al trasporto dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 20 - Trasporto salme da e per l'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata con R.D. del 1.07.1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/1990.

Art. 21 - Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati dal Comune in cui è avvenuto il decesso, con unico provvedimento del Sindaco.

Art. 22 - Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale e da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 285/1990.

Art. 23 - Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.
2. Le ossa ed i resti assimilabili debbono, in ogni caso, essere raccolte in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

TITOLO VI - CIMITERO

Art. 24 - Disposizioni generali

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, fatta salva l'autorizzazione di cui all'art. 105 del D.P.R. 285/1990.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Stante la dimensione territoriale e demografica del Comune di Cravanzana e la minima struttura organizzativa funzionale di cui il Comune dispone, le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione di salme, resti o ceneri, sono svolti da imprese esterne, in regime di libera concorrenza, incaricate dagli interessati.

Art. 25 – Registro annuale delle inumazioni, tumulazioni e cremazioni

1. Il dipendente comunale addetto ai servizi demografici, per ogni cadavere, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'articolo 27, ed inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro, vidimato dal Sindaco :
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dal relativo atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, l'anno, il giorno e l'ora della tumulazione, con indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le dispersioni delle ceneri che vengono effettuate nell'area identificata come "Area Dispersione Ceneri" con indicazione delle generalità del soggetto cremato e del giorno e ora della dispersione;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 26 – Conservazione del registro in Comune

1. Il registro indicato nell'articolo precedente deve essere presentato, ad ogni richiesta, agli organi di controllo.
2. Lo stesso registro deve essere custodito dal Comune e conservato negli archivi comunali.

Art. 27 - Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:
 - a) dal permesso di seppellimento rilasciato dal Sindaco;
 - b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco.
2. Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere od ossa umane.
3. Tali atti saranno ritirati dal personale comunale addetto ai servizi demografici.

Art. 28 - Composizione del cimitero

1. Il Cimitero si compone di:
 - a) campi di inumazione;
 - b) tombe di famiglia;
 - c) colombari costituiti da loculi e cellette ossario o cinerarie;
 - d) ossario comune;
 - e) area per la dispersione delle ceneri.
2. Ai sensi dell'art. 38 T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n.1265, così come modificato dall'art. 28, comma 1, della Legge 166/2002, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno vent'anni.
3. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L., applicandosi al riguardo l'art. 139 del D.Lgs.267/2000.
4. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi, in rapporto alla domanda esistente e potenziale delle inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle eventuali zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro;
5. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) ossario comune;
 - c) cinerario comune.
6. Possono inoltre essere individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi di costruzione comunale (cappelle) o loculi plurimi;
 - e) cellette ossario;
 - f) cellette cinerarie.

7. La planimetria generale del cimitero deve essere obbligatoriamente aggiornata, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 285/1990, ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

TITOLO VII - INUMAZIONI

Art. 29 - Inumazione

1. L'inumazione è la sepoltura in terra ed è il tipo di sepoltura a pagamento che viene di norma praticato quando non sia richiesta una diversa sepoltura.
2. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono a carico degli interessati. L'inumazione può essere gratuita qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 16.
3. Le sepolture per inumazione in campo comune sono della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento.

Art. 30 - Campi per inumazione

1. Il cimitero comprende campi, suddivisi in riquadri, destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.
2. L'assegnazione di ogni fossa viene effettuata iniziando dall'estremità di ciascun riquadro e procedendo successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.
3. Nei campi comuni sono inumati i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari e specificamente:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui al precedente art. 9.
4. I campi di inumazione sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni se non dopo che siano trascorsi almeno 10 anni dalla precedente inumazione.
5. Nella preparazione delle fosse, l'ordine prestabilito dal suddetto comma 2, dovrà realizzarsi senza fare interruzioni ovvero salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutando di dare seguito a qualsiasi richiesta avanzata in senso opposto.

Art. 31 - Scavo delle fosse

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 32 – Profondità delle fosse

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età, debbono avere nella loro parte più profonda (a metri due) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno di m. 0,50 da ogni lato.
2. Le fosse per i cadaveri di fanciulli sotto i 10 anni, debbono avere nella parte più profonda (a metri due) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno di m. 0,50 da ogni lato.

Art. 33 - Deposizione del feretro nella fossa

1. Per calare in una fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 31.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

Art. 34 - Segni funerari

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo, purché non superino l'altezza di metri 1,10.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano di proprietà del Comune.
3. Le iscrizioni funerarie debbono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Sono, inoltre, permessi epigrafi di non più di 20 parole. È facoltà della Giunta Comunale autorizzare altre iscrizioni integrative.
4. Sulle fosse per inumazione di cadaveri di persone è permessa la collocazione di una coprifossa di misura non inferiore a m. 0,70 di lunghezza e m. 0,80 di larghezza. Sulle fosse per inumazione di cadaveri fanciulli è permessa la collocazione di una coprifossa di misura non superiore a m. 0,50 di lunghezza e m. 0,50 di larghezza.
5. È consentita la posa di cordoli a delimitazione del posto da realizzarsi entro il perimetro delle fosse stesse.
6. I manufatti e gli ornamenti non in regola potranno essere rimossi senza preavviso alcuno e senza che gli interessati possano avanzare pretese in merito in seguito all'emissione di apposita ordinanza.

Art. 35 - Inumazione parti del corpo

1. Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, che provvederà per l'inumazione, facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento del cimitero.

TITOLO VIII - TUMULAZIONI (sepulture private)

Art. 36 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie (loculi, volte murate, cripte, cappelle di famiglia, ossari) costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
In particolare il Comune può concedere l'uso ai privati aventi diritto di:
 - a) aree per tombe e sepolcreti di famiglia;
 - b) loculi;
 - c) cellette.
3. I loculi possono contenere:
 - a) un solo feretro;
 - b) un feretro e un'urna cineraria;
 - c) due urne cinerarie;
 - d) cassetta ossario e urna;
 - e) due cassette ossario;
 - f) un feretro e una cassetta ossario.
4. Le cellette ossario possono contenere:
 - a) una sola cassetta ossario;
 - b) una sola urna cineraria.
5. I sistemi di tumulazione dovranno essere realizzati secondo le caratteristiche fissate dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e dall'art. 76 del D.P.R. 285/1990.

Art. 37 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni, di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato, con decorrenza dalla data della prima tumulazione.
2. La durata è fissata come segue:
 - a) in 50 anni per i loculi e le cellette ossario o cinerarie; nel caso di seconda tumulazione il termine di 50 anni decorre dalla data della tumulazione del primo occupante;

b) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie.

3. Quanto sopra stabilito, non ha effetto per le concessioni di durata superiore stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Alla scadenza dei suddetti termini gli eredi potranno chiedere il rinnovo della concessione:

- per un periodo pari alla metà del termine della concessione originaria per i casi sub a), dietro pagamento della metà della tariffa di concessione in vigore al momento della scadenza naturale del contratto;

- per un periodo di anni 20 per le concessioni territoriali stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e dietro pagamento di un terzo della tariffa in vigore alla data di scadenza della concessione originaria per i casi sub a);

- pari ad anni 40, per i casi sub b), dietro pagamento della metà della tariffa di concessione dell'area cimiteriale in vigore al momento della scadenza naturale del contratto.

5. Scaduto il periodo della concessione senza che gli eredi ne richiedano il rinnovo, il Comune rientra nella disponibilità della sepoltura privata facendo porre i resti mortali nell'ossario comune e le ceneri nell'area denominata "Area Dispersione Ceneri". La mancanza della domanda di rinnovo costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale, con affissione di avvisi per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

6. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

7. Tutte le concessioni per tombe di famiglia decadono:

- trascorsi 30 anni dalla estumulazione di tutte le salme ivi tumulate;

- decorsi 30 anni dall'ultima tumulazione se in evidente stato di abbandono

Nei suddetti casi il Comune rientra nel pieno possesso del suo imperio d'uso e di possesso dell'area e di tutte le opere murarie costruite nel soprassuolo e sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque senza alcun rimborso da parte del Comune.

Art. 38 - Diritto di sepoltura per loculi e cellette

1. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona alla quale viene destinata la sepoltura nell'atto di concessione: non può perciò essere ceduto ad altri in alcun modo né a qualsiasi titolo.

2. La concessione di loculi o cellette potrà essere effettuata unicamente a favore dei seguenti soggetti:

a) persone decedute residenti nel Comune al momento del decesso;

b) soggetti non residenti i quali, già residenti, abbiano per motivi sanitari o di cura o per motivi di assistenza socio-sanitaria spostato la propria residenza al di fuori del Comune;

c) coniuge, parenti in linea retta di primo grado, ascendenti o discendenti (genitori/figli) di persone residenti nel Comune.

d) Persone decedute non residenti per le quali verrà applicata una maggiorazione delle tariffe di concessione pari al 50% ad eccezione dei precedenti sub b) e c)

3. Le concessioni dei loculi non possono essere fatte in favore di persone viventi, fatta eccezione per le persone aventi età superiore a 70 anni

4. Il loculo o celletta possono essere scelti solo fra i disponibili nell'ambito del blocco in concessione. Si apre alla concessione un blocco per volta. La concessione di loculi e cellette è effettuata in ordine progressivo consecutivamente per ogni fila, da sinistra verso destra, con deroga nel caso in cui il concessionario sia persona con un'invalidità non inferiore al 70%, regolarmente certificata dall'organo competente, connessa a problemi di deambulazione e che lo stesso sia con il defunto in rapporto di coniugio o di parentela di primo grado in linea retta. Nel caso di deroga la tariffa concessoria è maggiorata del 10%.

4. Ai fini dell'esercizio dei suddetti diritti vengono equiparate alle coppie regolarmente coniugate le coppie di fatto di cui alla L. 76/2016.

Art. 39 – Tumulazione provvisoria

1. La concessione provvisoria, previa stipula del relativo contratto, in loculi o cellette ossario è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
2. La tariffa per la concessione provvisoria in loculo o celletta ossario è fissata nella misura del 10% della relativa tariffa.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata in una durata massima di 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 18 mesi.
4. Scaduto il suddetto termine senza che il concessionario abbia provveduto alla relativa estumulazione della salma, dei resti o delle ceneri, per la definitiva sistemazione, il Comune provvederà alla inumazione, al conferimento nell'ossario comune o alla dispersione delle ceneri con accollo delle spese a carico del concessionario.
5. Nel caso di trasferimento d'ufficio della salma in campo comune, la stessa non potrà essere nuovamente tumulata.

Art. 40 - Criteri per le iscrizioni e scelta degli ornamenti dei loculi e delle cellette

1. Il concessionario per la scelta degli ornamenti e per le iscrizioni funerarie da apporre sui loculi deve attenersi alle seguenti indicazioni:
- sulla lapide, fornita dal Comune, deve essere collocata, in alto e al centro, una sola immagine del defunto in fotoceramica con cornice in bronzo cm. 9 x cm 12 di forma ovale;
 - le iscrizioni funerarie e l'eventuale inserimento di un'epigrafe, su scelta facoltativa del concessionario, devono essere eseguite in bronzo con carattere romano stampatello, con indicazione del solo cognome e nome del defunto, o del cognome del marito se donna coniugata. L'altezza dei caratteri dovrà essere pari a 4 cm. In successione devono essere indicate la data di nascita e di morte ed eventuale epigrafe con gli stessi caratteri, ma di altezza pari a 3 cm;
 - l'epigrafe, il cui inserimento è a discrezione del concessionario, se prevista deve essere costituita da un massimo di 30 caratteri compresa la punteggiatura;
 - sulla lapide deve essere collocata sul lato sinistro in basso una lampada votiva con fiamma in vetro a parete di bronzo e sul lato destro in basso un solo vaso/portafiori in bronzo, di 20 cm di altezza;
 - nel caso di doppie tumulazioni, nel medesimo loculo, si concede facoltà ai concessionari di inserire, nel posto dedicato alle epigrafi ed a condizione che le stesse non siano state applicate, una targa in bronzo con le generalità del secondo defunto completate dalla data di nascita e di morte e la foto dello stesso con cornice in bronzo di forma ovale posizionandola sul medesimo marmo. In alternativa si deve provvedere al rifacimento del marmo (con spese a carico del concessionario) con inserimento delle due immagini dei defunti e delle iscrizioni funerarie, con le stesse caratteristiche previste per la prima sepoltura una sopra l'altra e con le foto sul lato sinistro.
2. Per le iscrizioni funerarie e scelta degli ornamenti da apporre sulle cellette ossario il concessionario deve attenersi alle seguenti indicazioni:
- sulla lapide, fornita dal Comune, deve essere collocata una sola immagine del defunto in fotoceramica con cornice in bronzo cm. 9 x cm 12 di forma ovale in alto nell'angolo destro;
 - le iscrizioni funerarie devono essere eseguite in bronzo con carattere romano stampatello, con indicazione del solo cognome e nome del defunto, o anche cognome del marito se donna coniugata. L'altezza dei caratteri deve essere pari a 3 cm. In successione deve essere indicata la data di nascita e di morte, con gli stessi caratteri ma di altezza di cm. 2,5;
 - sulla lapide può essere collocato sul lato sinistro in basso un solo vaso/portafiori in bronzo, di 12 cm di altezza e di cm 6,5 di diametro.
- Per le iscrizioni funerarie e scelta degli ornamenti da apporre sulle cellette di nuova costruzione il concessionario deve attenersi alle seguenti indicazioni:

- sulla lapide, fornita dal Comune, deve essere collocata una sola immagine del defunto in fotoceramica con cornice in bronzo cm. 8 x cm 10 di forma ovale in alto nell'angolo sinistro;
- le iscrizioni funerarie devono essere inserite in una targhetta in bronzo di dimensioni cm 10 x 16 recante le iscrizioni funerarie con carattere romano stampatello e indicazione del solo cognome e nome del defunto, o anche cognome del marito se donna coniugata, in successione deve essere indicata la data di nascita e di morte;
- sulla lapide può essere collocato sul lato destro in basso un solo vaso/portafiori in bronzo, di 12 cm di altezza e di cm 6,5 di diametro.

3. I lavori di iscrizione ed i relativi acquisti sono essere effettuati con spese a carico dei concessionari ed entro sei mesi dalla data di tumulazione.

Art. 41 – Concessione aree per tombe di famiglia

1. Il Comune può concedere un'area per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali secondo i criteri da definire con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Le relative costruzioni dovranno essere eseguite direttamente da privati tramite imprese edilizie. I singoli progetti devono conseguire il prescritto titolo abilitativo comunale, da rilasciarsi dal Responsabile dei Servizi Generali.

All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro, le regole per la costruzione dello stesso e le dimensioni delle tombe.

3. Dette tombe potranno essere realizzate con le seguenti caratteristiche:

a) nelle aree interne potranno ricavarsi loculi o nicchie solo nella parte interrata. Il piano pavimento non dovrà superare i cm. 20 dal piano campagna misurato lungo il lato di quota altimetrica superiore. Il monumento non dovrà avere altezza maggiore di m. 1,10 dal piano pavimento sopra indicato;

b) lungo le recinzioni (sia quelle esterne sia quelle interne) tra un ampliamento e l'altro è possibile ricavare loculi o nicchie sia nel terreno o sia soprasuolo. Nel caso di monumento esterno, la tomba non dovrà comunque superare l'altezza in gronda di m. 3,30 dal piano di campagna più elevato, fatti salvi gli adeguamenti resi necessari dalle prescrizioni previste in materia dalla normativa sismica;

c) in tutti i casi il numero di piani d'appoggio sotterranei dei loculi non dovrà essere superiore a quattro (tre destinati ai loculi ed uno alle nicchie ossarietto e cinerarie), con profondità massima di luce di m. 2,90. Le misure di ingombro libero interno ai loculi non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, larghezza m. 0,75 e di altezza 0,70, a detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura. La misura di ingombro libero interno per la tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con lato più lungo di m. 0,70, larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30 di lunghezza, m. 0,30 di larghezza e m. 0,50 di altezza. Le solette orizzontali dei loculi dovranno essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato e devono avere i piani di appoggio dei feretri inclinati verso l'interno in modo da evitare la fuoriuscita di liquido;

d) per le caratteristiche dei sepolcreti da realizzare nel secondo ampliamento ed in altri che eventualmente saranno progettati in avvenire, si rinvia agli specifici regolamenti disciplinanti la materia.

4. Le tombe di famiglia devono essere rese usabili nel termine di anni cinque dalla data di stipula del contratto. Nel caso in cui la tomba di famiglia non venga resa usabile, nei termini sopra stabiliti, la concessione dell'area viene revocata e l'area viene resa disponibile, senza alcun rimborso da parte del Comune. Tale periodo rimane inalterato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera.

5. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere in possesso del certificato di agibilità, corredato dalla dichiarazione di conformità al Regolamento di Polizia Mortuaria, allo scopo di accertare se la costruzione sia stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato.

Art. 42 - Concessione tombe di famiglia

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone, anche senza che siano legate da vincolo di parentela, per esse esclusivamente o per i famigliari di cui al comma 4;
 - b) ad Enti, corporazioni e fondazioni per i loro appartenenti;
 - c) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie. Le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il diritto di sepoltura per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
2. La concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Le famiglie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Gli aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alle lettere a) e c) del presente articolo sono i parenti e gli affini in qualunque grado.
5. Nelle tombe di famiglia è ammessa la tumulazione provvisoria solo quando essa sia causata da mancanza di loculi disponibili. Le tumulazioni provvisorie dovranno trovare sistemazione definitiva entro sei mesi dalla disponibilità dei loculi oppure delle tombe in via di ultimazione.
6. Non potrà essere fatta concessione di aree a sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
7. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera b) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
8. Per le concessioni cimiteriali per tombe di famiglia già rilasciate per le quali venga presentata, dal concessionario o avente diritto, domanda di ampliamento o sopraelevazione della costruzione rispetto al primitivo progetto, dovrà essere corrisposta come tassa di concessione la differenza tra quanto originariamente versato e l'importo previsto al momento della domanda per quel tipo di modifica richiesto.
9. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi e la convivenza stessa sia stata protratta fino al momento del decesso.

Art. 43 - Retrocessione loculo, celletta o tomba di famiglia

1. Il concessionario che intende retrocedere una tomba di famiglia, uno o più loculi e/o cellette ossario a causa del trasferimento del feretro, dell'urna o della cassetta ossario in altra sede prima della scadenza naturale della concessione dovrà rinunciare a favore del Comune.
2. Le domande devono essere presentate con le formalità dovute e saranno concesse sulla base dei criteri sotto riportati a cura del Responsabile del servizio competente.
3. I cedenti avranno diritto ai seguenti rimborsi con riferimento alla tariffa pagata al momento della concessione, non soggetta a rivalutazione monetaria ed escluse tasse e diritti:
 - . 50% se la retrocessione avverrà entro i primi dieci anni;
 - . 25% se la retrocessione avverrà entro i 30 anni (20 per le concessioni trentennali);
 - . mentre nulla sarà rimborsato se la retrocessione avverrà oltre i 30 anni (20 per le concessioni trentennali);.
4. A seguito della retrocessione a favore del Comune la sepoltura lasciata vacante ritorna nella piena disponibilità dell'Ente, comprese le opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di concessione a chiunque.

Art. 44 - Revoca delle concessioni anteriori al D.P.R. 803/1975

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, e non sia possibile procedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Art. 45 – Operazioni relative alle tumulazioni

1. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni sono svolte da imprese esterne, in regime di libera concorrenza, incaricate dagli interessati.

Art. 46 – Stipula del contratto

1. La concessione delle aree cimiteriali, di tombe di famiglia, di loculi o cellette deve risultare da apposito contratto stipulato nelle forme di legge ed a spese del concessionario, previo pagamento delle relative tariffe concessorie.

2. Con la concessione il Comune trasferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

TITOLO IX - CREMAZIONE

Art. 47 – Cremazione

1. Il servizio di cremazione viene effettuato presso un impianto autorizzato, non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.

Art. 48 – Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da processo verbale reso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza.

3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

4. Per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.

5. Quanto previsto ai commi 1 e 3 del presente articolo non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.

6. L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

7. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 49 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali

1. Si definisce resto mortale:

- il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
- gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a dieci anni) o di ordinaria tumulazione (pari a venti anni).

2. Per la cremazione dei resti mortali l'autorizzazione viene concessa dal Sindaco del Comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta; non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

Art. 50 – Caratteristiche delle urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
2. L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido, non degradabile (metallo, marmo, legno, ecc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

Art. 51 – Diverse destinazioni delle ceneri

1. Le urne contenenti le ceneri possono essere:
 - a. tumulate all'interno del Cimitero;
 - b. consegnate al soggetto affidatario;
 - c. disperse con le modalità di cui ai successivi artt. 55, 56 e 57.
2. L'affidamento e la dispersione possono essere disposti presso Comuni diversi dal Comune di Cravanzana. Nel caso in cui il luogo di affidamento o di dispersione delle ceneri si trovi al di fuori del territorio comunale, l'interessato deve acquisire le necessarie autorizzazioni.

Art. 52 – Soggetto affidatario dell'urna cineraria

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto, espressa secondo le modalità indicate per la cremazione.
2. L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cravanzana nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso ovvero nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
3. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto interessato. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.
4. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente titolo, le ceneri sono disperse nell'Area Dispersione Ceneri.

Art. 53 – Procedura per l'affidamento

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario deve presentare, all'Ufficiale di Stato Civile, apposita istanza contenente:
 - i dati anagrafici e la residenza del dichiarante;
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna ed il consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - il luogo di conservazione dell'urna affidata e la persona designata per il ritiro dell'urna sigillata;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero (in celletta o per la dispersione) nel caso in cui non intendesse più conservarla;
 - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o pubblica sicurezza;
 - la conoscenza dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale in caso di variazione di residenza entro il termine massimo di 30 giorni.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo rilascio di un'autorizzazione, dalla quale deve risultare la destinazione finale dell'urna. Tale autorizzazione è consegnata al soggetto affidatario ed è conservata in copia presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
3. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla o per disperdere le ceneri.

Art. 54 – Modalità di conservazione dell'urna all'interno dell'abitazione

1. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria deve essere realizzato all'interno dell'abitazione, costruito in muratura (nicchie, tabernacoli, ecc.) oppure in altro materiale idoneo (legno, metallo, ecc.) purché offerente le necessarie garanzie contro ogni profanazione dell'urnacineraria.
2. L'Amministrazione comunale, attraverso il corpo di Polizia Locale, può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre che il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

Art. 55 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Sindaco del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero, nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, dal Sindaco del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto ovvero in mancanza di tale designazione:
 - a) dall'esecutore testamentario;
 - b) dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza di essi;
 - c) dal rappresentante legale delle Associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, di cui il defunto risultava iscritto.
3. Non verificandosi nessuna delle ipotesi di cui sopra, dai soggetti autorizzati dal Comune nell'area riservata del Cimitero comunale.

Art. 56 – Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale, denominata "Area Dispersione Ceneri"
 - b) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - c) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - d) nei fiumi;
 - e) in mare;
 - f) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - g) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
2. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
3. Nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
4. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale biodegradabile ed è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
5. La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per dispersione nel terreno.
6. È vietata la dispersione in aria (al vento).
7. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati.

Art. 57 – Procedura per la dispersione

1. Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione il soggetto deve presentare, all'Ufficiale di Stato Civile, apposita istanza contenente:
 - i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - l'indicazione del termine e del luogo di dispersione delle ceneri.

2. Una copia dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è conservata presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune nel quale avviene la dispersione e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Art. 58 – Senso comunitario della morte

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, deve essere collocata all'interno del Cimitero Comunale nell'Area Dispersione Ceneri apposita targhetta individuale con le seguenti caratteristiche:

- materiale bronzo
- dimensioni cm. 10X16 recanti nome, cognome, in o vedova per le donne, anno nascita e anno di decesso separati da un trattino
- iscrizioni in carattere romano
- possibilità di inserire nella targhetta la foto del defunto da apporre a sinistra delle iscrizioni funerarie, di dimensioni cm. 5X7 senza bordi esterni e con angoli smussati.

2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro del luogo.

Art. 59 - Tariffe

1. Il Comune di Cravanzana non ha personale addetto esclusivamente al Cimitero. Tutte le operazioni relative alla tumulazione, traslazione di urne cinerarie, affidamento delle ceneri, dispersione delle ceneri sono a carico degli interessati. Le tariffe per eventuali operazioni effettuate dal Comune saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO X - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 60 – Tipologia delle esumazioni

1. Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dalla data di seppellimento.

3. Le seconde avvengono allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o previa autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altra sepoltura o per essere cremati.

4. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio vengono regolate dal Sindaco. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni, con le modalità di cui all'art. 82, comma 2 e 3, del D.P.R. 285/1990.

Art. 61 - Esumazioni ordinarie

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempreché coloro i quali abbiano interesse, non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private.

2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco.

3. Le lapidi, i cippi ect., devono essere ritirati dal personale comunale. Essi rimarranno di proprietà del Comune, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

5. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate al Comune per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

6. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.Lgs. 152/2006 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

7. L'inizio delle operazioni di esumazione in un campo comune è reso noto con avviso pubblico da affiggere all'interno del Cimitero Comunale almeno due mesi prima dello svolgimento delle relative operazioni.

Art. 62 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, autorizzate dal Sindaco, saranno eseguite alla presenza del personale comunale e senza il rilascio di parere igienico sanitario, così come avviene per le esumazioni ordinarie.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del necroforo, sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità, per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizie e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.
3. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 63 - Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore dell'Autorità sanitaria locale dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 64 – Tipologia delle estumulazioni

1. Le estumulazioni possono essere ordinarie o straordinarie.
2. Le salme tumulate si possono estumulare, in via ordinaria, alla scadenza della concessione del loculo.
3. Le salme possono anche essere estumulate, in via straordinaria, prima dello scadere del periodo di concessione nei seguenti casi:
 - per ordine dell'Autorità giudiziaria,
 - per essere trasportate in altra sepoltura se rispettano le disposizioni di cui all'art. 88 del D.P.R. 285/1990;
 - per essere cremate;
 - per i loculi a concessione perpetua o per le tombe di famiglia, a condizione che siano passati più di trenta anni dalla sepoltura per il trasferimento dei resti mortali in cassette zincate o per il loro deposito nell'ossario comune, su richiesta degli aventi diritto.

Art. 65 – Estumulazioni ordinarie

1. Prima che siano trascorsi 50 anni per le sepolture con tumulazione (30 anni per le concessioni trentennali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento), è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.
2. Prima dei predetti termini, il Sindaco può consentire le estumulazioni dei feretri, ma non la loro apertura.
3. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Sindaco.
4. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua possono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 66 - Estumulazioni straordinarie

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, le estumulazioni straordinarie di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta.
2. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e può essere fatta dall'incaricato del servizio di custodia. Qualora si consti la non perfetta tenuta il trasferimento potrà essere ugualmente consentito, purché il feretro venga sistemato in cassa metallica.
3. Se l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco su ordine dell'Autorità Giudiziaria, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno date dall'Autorità Giudiziaria e/o dal

servizio competente dell'A.S.L. e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione all'uopo emessa dal Sindaco. Tali estumulazioni dovranno avvenire alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia.

4. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il necroforo e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio dello Stato civile.

Art. 67 - Operazioni sulle salme

1. È vietato eseguire sulle salme inumate o tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il Responsabile del servizio o il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria o al Sindaco competente chiunque esegua sulle salme, operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato, di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 68 - Norme particolari per le esumazioni ed estumulazioni

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione straordinaria, dovrà tenersi conto del tempo in cui il feretro è rimasto inumato o tumulato, onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione od estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione, quindi dovranno essere disinfettati secondo le indicazioni e sotto il controllo del servizio di igiene e sanità pubblica dell'A.S.L.

Art. 69 – Operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono svolte da imprese esterne, in regime di libera concorrenza, incaricate dagli interessati.

TITOLO XI - POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 70 – Orario di apertura e chiusura

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo le disposizioni del Sindaco affisse all'ingresso del Cimitero.

2. Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, apporta, agli orari stabiliti temporanee modifiche.

Art. 71 – Norme sull'accesso al Cimitero

1. Nel Cimitero è vietato:

- ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo;
- manomettere, rimuovere, danneggiare o asportare le cose di pertinenza delle sepolture; calpestare o danneggiare aiuole, prati, siepi od alberi;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- l'accesso al Cimitero a persone con cani o altri animali, ed ai fanciulli di età inferiore agli anni otto se non accompagnati da adulti;
- l'accesso a veicoli di ogni genere, eccettuato il Carro Funebre ed i mezzi del Comune; per il trasporto di eventuali materiali necessari, l'ingresso dei veicoli sarà consentito a condizione che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del mezzo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del Cimitero;

- svolgere attività di vendita di qualsivoglia bene e/o offrire servizi.

Art. 72 – Viali e sentieri

1. I viali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, così come nei campi comuni sono tenuti nel miglior ordine; l'erba è frequentemente estirpata o tagliata e smaltita secondo le norme vigenti.
2. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.
3. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono esser tracciate lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 73 – Lavori privati

1. Gli esecutori di lavori privati (Tombe di Famiglia, Cappelle, ecc....) all'interno del Cimitero, debbono:
 - essere in possesso di apposito titolo edilizio;
 - avere cura di non arrecare danni a cose di proprietà comunale o di terzi;
 - rimuovere i materiali di scavo o rifiuto e, di volta in volta, trasportarli nei luoghi indicati dall'Ufficio Tecnico Comunale;
 - ripristinare, al termine dei lavori, il suolo temporaneamente occupato;
 - lavorare le lapidi ed i monumenti funebri al di fuori del Cimitero ed introdurli completamente finiti e pronti per la loro definitiva collocazione;
 - astenersi dall'esecuzione dei lavori stessi nel periodo dal 25 ottobre al 05 novembre di ogni anno.

Art. 74 – Coltivazioni

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplice aiuola, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.
2. In particolare è vietato piantare e coltivare arbusti o alberi nei vialetti e negli interstizi tra tombe anche ad inumazione. La facoltà di piantare alberi nei viali e aree comuni del cimitero è riservata esclusivamente al Comune. Con apposita ordinanza il Comune obbliga i concessionari o aventi causa ad ottemperare a quanto sopra previsto ed in caso di inosservanza provvede all'esecuzione in danno degli interventi richiesti.
3. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe dei campi comuni non è possibile piantare e coltivare arbusti o alberi, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli precedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 75 - Rimozione ornamenti

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 76 – Asportazione di materiali

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero, è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori e le corone, salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo del momento della inumazione delle salme nel cimitero.

Art. 77 - Comportamenti da evitare

1. È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi ecc., come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'Autorità Comunale.

2. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale di polizia locale diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

3. È vietata la posa a terra di fronte ai loculi o alle nicchie di qualunque suppellettile, vaso o fiore. Per quanto riguarda la sepoltura in terra o nelle tombe di famiglia non possono essere deposti fiori, lumini o manufatti oltre gli spazi di sepoltura.

4. Gli spazi per i camminatori non possono essere occupati per nessuna ragione. È fatta eccezione per le sole corone, cuscini e/o mazzi di fiori per i primi 5 giorni dal giorno della sepoltura.

5. Per ogni violazione verrà inviata ai trasgressori, a cura del servizio competente un invito alla rimozione con eventuale avviso che, in difetto, i beni od i fiori oggetto della contestazione potranno essere rimossi e smaltiti o posizionati, se ancora in buono stato, ai luoghi cimiteriali destinati al culto comune (es. cappella, sacerdoti, monumento ai caduti, ecc...)

Art. 78 - Spese di manutenzione

1. Le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi e cellette ossario/cinerarie, sono a carico dei privati concessionari limitatamente alle opere ornamentali esterne.

CAPO XII - CUSTODIA DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 79 – Custodia del cimitero e relative competenze

1. Il Comune di Cravanzana non ha personale addetto esclusivamente al Cimitero; il personale addetto alle manutenzioni dell'intero patrimonio comunale si occupa saltuariamente di effettuare la manutenzione ordinaria degli spazi comuni cimiteriali, inoltre :

- a) Sfalcia le erbe, trasporta i rifiuti in pubblica discarica autorizzata, effettua la pulizia dei fiori e delle foglie sparse;
- b) sistema il piano di calpestio dei viali e riporta il ghiaietto;
- c) provvede alla manutenzione ordinaria e pulizia di tutti i manufatti comunali (compresa la sostituzione di vetri rotti, cestini, lampade, chiusini, riparazione e sostituzione rubinetteria)
- d) rimuove le lapidi ed i sepolcri abbandonati;
- e) sgombera la neve ed il ghiaccio all'interno del Cimitero e si occupa dello spargimento fondente ghiaccio a base di cloruro di calcio nei vialetti.

2. Il personale comunale addetto ai servizi demografici tiene la regolare registrazione di tutti i morti che vengono sepolti e non permette che avvenga il seppellimento senza previa consegna del relativo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;

- a) avverte l'A.S.L. per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo tutte le operazioni che questi gli impartirà;
- b) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/1990;
- c) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. 285/90;
- d) è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possono configurarsi il sospetto di reati, di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale;
- e) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 285/1990;

TITOLO XIII - CONTRAVVENZIONI

Art. 80 - Osservanza delle disposizioni - Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisce reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro, di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.
2. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, vigilano gli appartenenti alla Polizia Locale ed a qualsiasi altra autorità cui compete accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
3. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che la costituisce.

TITOLO XIV – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 81 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Dopo l'acquisita esecutività della deliberazione con la quale è approvato, il presente regolamento viene ripubblicato all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il sedicesimo giorno della ripubblicazione.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
3. Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 82 - Cautele

1. Chiunque presenti domanda di un servizio qualsiasi (inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc....) od una concessione (aree, loculi, cellette, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di cappelle, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 83 - Tariffe

1. Le concessioni sono soggette al pagamento delle tariffe la cui misura è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 84 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali.